

**COMUNE DI COLONNELLA – PROVINCIA DI TERAMO**  
**SERVIZIO NOTIFICHE – Art. 143 C.p.c.**  
**Reg. not. al n. 17/2015**


Io sottoscritto Messo Comunale del Comune di Colonnella oggi 26 gennaio 2015, a richiesta dell' Ufficio Anagrafe del Comune di Colonnella, ho notificato copia del presente atto al Sig. Chu Donghai +2 in C.da San Giovanni, 141 int. 4 nel **COMUNE di COLONNELLA**, (notifica procedimento cancellazione anagrafica per irreperibilità) ai sensi dell'art. 143 C.p.c., depositandone copia nella Casa Comunale in busta chiusa e sigillata sulla quale trascrivo il numero cronologico della notificazione e il nominativo del destinatario, essendo sconosciuto ogni recapito dell'interessato così come risulta da ricerche anagrafiche eseguite, e da accertamenti svolti presso l'abitazione, dove il destinatario ebbe l'ultima residenza conosciuta ed essendo risultata vana ogni altra ricerca per individuare l'effettiva residenza, dimora o domicilio.

Copia della presente è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per giorni 20 dal 26.01.2015.

Colonnella li 26.01.2015

Il messo comunale  
Coccia Franco





17  
2015

COMUNE DI COLONNELLA  
Provincia di TERAMO

UFFICIO ANAGRAFE

AL SIGNOR

CHU DONGHAI

CONTRADA SAN GIOVANNI, 141 Int. 4

64010 COLONNELLA

Prot. 616

OGGETTO: Comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di cancellazione anagrafica ai sensi dell'art.11, primo comma, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Con la presente si comunica che questo Ufficio ha ritenuto sussistere le condizioni e gli elementi di fatto per avviare d'ufficio un procedimento finalizzato a verificare la sua effettiva dimora abituale e l'esistenza dei requisiti di legge per emanare un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità nei suoi confronti e delle persone sottoindicate:

- 1 CHU DONGHAI nato il 17/03/1974 a ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE)
- 2 CHU FRANCO nato il 19/07/2011 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO
- 3 CHEN MEICHAJ nata il 04/02/1978 a ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE)

Si precisa, infatti, che ai sensi dell'art.11 del regolamento anagrafico l'Ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di procedere alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune qualora una persona risulti, a seguito di periodici accertamenti disposti a mezzo del Comando di Polizia Municipale, costantemente irreperibile all'indirizzo anagrafico per il periodo di almeno un anno.

Pertanto, nel ricordarle l'obbligo sancito dalla legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale, se le indagini svolte dalla Polizia Municipale confermeranno il Suo allontanamento dall'indirizzo sopra indicato per destinazione sconosciuta, questo ufficio procederà alla cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt.7,8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo regolamento di attuazione d.P.R.n.184/2006, si comunica che:

- l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento d'ufficio di cancellazione anagrafica è il Comune di COLONNELLA
- in data odierna è stato avviato quanto in oggetto e che il responsabile del suddetto procedimento è l'Ufficiale d'Anagrafe sottoscritto con il quale può mettersi in contatto per ogni informazione e chiarimenti in merito alla pratica, anche per fax o e-mail.

Orario di ricevimento: 09,00 - 13,00

(tel. 0861 743446/7 - fax 0861 743445 e-mail comune.colonnella@pec.it ),

Ubicazione dell'Ufficio Via Roma, 2 ;

- per prendere visione degli atti relativi alla presente pratica può rivolgersi direttamente all'Ufficiale d'Anagrafe sottoscritto - ufficio ANAGRAFE - negli orari sopra riportati e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e relativo regolamento di attuazione d.P.R.n. 184/2006;
- durante la fase istruttoria potrà presentare memorie scritte e documenti, che questa Amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Si precisa che la Sua richiesta verrà sottoposta agli opportuni accertamenti tendenti ad appurare la verità dei fatti dichiarati, come previsto dalla normativa anagrafica vigente e, qualora sussistano i requisiti di legge, gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione della suddetta richiesta.

COLONNELLA, 23/01/2015



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

MARCHETTA Enio